

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

RELAZIONE FINALE

Ai fini del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e di valutazione integrata occorre mettere in evidenza che la variante in oggetto introduce esclusivamente limitazioni alle previsioni di trasformazione edilizia e urbanistica già contenute nel regolamento urbanistico vigente.

In virtù della natura essenzialmente cautelare e di salvaguardia delle disposizioni normative che si intende introdurre, come della completa assenza di modifiche cartografiche, si ritiene che la variante in questione possa essere esclusa dalla valutazione integrata ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.P.G.R. 4/R/2007 di attuazione dell'art.11, comma5, della L.R. 1/2005.

Più precisamente si ricorda infatti che, ai sensi dell'art.5, della L.R. 10/2010, sono sottoposti a V.A.S. i piani e i programmi (...) della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A., di cui agli allegati II, III e 4 del D.Lgs. 152/2006; nonché i piani e i programmi per i quali, in considerazione di possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 08.07.1997 n.357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali) ai sensi di quanto indicato dall'art.14 della L.R. 1/2005 e dall'art. 2 del D.P.G.R. n. 4/R/2007 (Regolamento di attuazione dell'art.11, comma 5, della L.R.1/2005).

Pertanto sulla base dei riferimenti normativi precedentemente richiamati le varianti oggetto della presente relazione non sono soggette a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Inoltre, tenendo a riferimento i criteri definiti all'art.14 della L.R.1/2005 e delle disposizioni di cui all'art.2 del D.P.G.R. 4/R/2007 e stante i contenuti specifici delle varianti, riconducibili sostanzialmente ad una limitazione degli interventi di trasformazione, le stesse non sono soggette a valutazione integrata. Infatti la variante, descritta in maniera sintetica, consiste esclusivamente nella introduzione delle seguenti misure:

- limitazione degli interventi e, più in generale, delle possibilità di trasformazione edilizia e urbanistica nelle zone A e B1;
- eliminazione completa delle previsioni di ristrutturazione urbanistica nelle zone B2;
- eliminazione delle possibilità di espansione nelle zone D2, salvo adozione di nuova pianificazione attuativa con riduzione della capacità edificatoria dei Piani Attuativi vigenti;
- limitazione delle possibilità di trasformazione sugli edifici del territorio aperto.

La Giunta Comunale ha approvato con Delibera n.58 del 10/03/2011 il Documento Preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità. Tale documento è stato trasmesso ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

Regione Toscana – Giunta Regionale – settore Sperimentazione e Apporti
Collaborativi per gli strumenti della pianificazione delle province e dei comuni
Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena
Provincia di Siena
Azienda U.S.L. n°7
Consorzio Bonifica Toscana Centrale
Acque S.p.a.
ATO acque
A.R.P.A.T. Servizio Provinciale di Siena
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto
Soprintendenza Archeologica per la Toscana.
Corpo Forestale dello Stato

Nel termine di trenta giorni non sono pervenute osservazioni che abbiano evidenziato, relativamente agli effetti attesi della variante, una possibilità di aggravio della pressione sulle matrici ambientali e che, di conseguenza, abbiano proposto di effettuare la necessità di effettuare la valutazione ambientale strategica.

In ragione delle considerazioni svolte si propone di non assoggettare a V.A.S. la variante in questione e di escludere la stessa dalla V.I..

Il Dirigente del Settore
Edilizia e Urbanistica
Arch Pietro Bucciarelli